



OGGETTO: ORDINANZA n. 16 del 18 aprile 2017 – Manutenzione verde privato.

IL SINDACO

Premesso:

che all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari trascurano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale; che tale situazione incresciosa si verifica anche al confine con le strade comunali vicinali e interpoderali; che tale situazione di incuria a volte si estende anche a vasi, fioriere ed aiuole private poste su suolo pubblico o privato;

Considerato che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì:

facilita la propagazione di vegetazione infestante;

può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ...) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;

può ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale;

può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;

costituisce spesso, in caso di aiuole, fioriere, vasi, ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;

Considerato:

che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine *del paese* oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

che, ai sensi delle vigenti normative, i luoghi privati devono anch'essi essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni rifiuto, ritenendo solidamente tenuti a tali adempimenti i proprietari, inquilini e coloro che, per qualsiasi titolo, ne abbiano diritto all'uso;

Ritenuto:

indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni nonché i proprietari delle fioriere, delle aiuole e dei vasi piantumati con essenze arboree ubicati su suolo pubblico o privato prospiciente la pubblica via a curarne la manutenzione e la pulizia;

Visti gli articoli 16, 18 e 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visto il Regolamento Comunale per le Occupazioni di suolo pubblico approvato con deliberazione C.C. N. 18/1999;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;

ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dismesse;

agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;

ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;

ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;

ai proprietari di aree verdi in genere;

ai proprietari di aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree; ciascuno per le rispettive competenze;

ai confinanti con le strade comunali vicinali e interpoderali;

➤ **DI PROVVEDERE** allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;

➤ **DI PROVVEDERE** alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;

➤ **DI MANTENERE** in perfetto stato di conservazione i terreni di qualunque natura e destinazione, i prati, aiuole, fioriere e vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

AVVERTE

che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla legislazione vigente;

che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc. a spese dei trasgressori, ex art. 21 - ter della Legge n. 241/90.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio.

La pubblicazione sul sito internet del Comune nonché mediante l'affissione di locandine su tutto il territorio comunale.

L'invio alla locale caserma dei Carabinieri;

La presente Ordinanza revoca ogni altra disposizione emanata in materia.

DEMANDA

a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;

entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Dalla Residenza Municipale, addì 18 aprile 2017.



Walter Di Laudo
Dott. Walter DI LAUDO